

Non voglio più oltre abusare della vostra pazienza e concludo.

Concludo col formulare un augurio; ed è un augurio che va al disopra delle persone e dei partiti: l'augurio cioè che da questa discussione, dai lavori che farà la Commissione, l'onorevole Oviglio possa avere l'onore e l'orgoglio di portare a termine questa riforma.

Egli, che ha mostrato tanta tenacia, possa portare a termine questa riforma legislativa, che sia degna di lui, della sua città, della nostra tradizione giuridica, soprattutto della tradizione giuridica d'Italia. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per fatto personale l'onorevole Baviera: non occorre che lo indichi...

Ha facoltà di parlare.

BAVIERA. L'onorevole collega Fulci ha attribuito a me una proposta la quale, se fosse stata fatta nei termini, che egli mi ha attribuito, sarebbe naturalmente erronea.

Fisso bene i termini della questione.

In fine a ogni edizione di ogni Codice civile, si trovano pubblicate due leggi del Regno d'Italia, del 9 settembre 1905, n. 523 e del 23 giugno 1902, n. 640, con le quali si dà piena e intera esecuzione alle convenzioni di diritto internazionale firmate all'Aja, tre il 12 giugno 1902, e tre il 17 luglio 1905, fra l'Italia e vari altri Stati.

Il principio che vige in diritto internazionale, come dissi ieri, è molto semplice: solo gli Stati fra di loro si obbligano, e l'obbligo consiste precisamente nell'impegno di tradurre in norme di diritto interno il contenuto delle convenzioni internazionali, concretandole cioè, in appositi progetti di leggi, che vengono poi approvati dalla Camera col sistema normale. Nell'ottemperare a questo obbligo, nel portare all'approvazione della Camera i relativi progetti di legge, il Governo italiano del tempo si è limitato, a presentare tradotte in italiano il testo delle prime tre convenzioni internazionali, firmate all'Aja il 12 giugno 1902, e il testo francese non tradotto in italiano delle seconde tre del 17 luglio 1905.

Posto ciò, io ieri ho fatto due proposte al Ministero: che, cioè, in ogni caso, presentando alla Camera italiana progetti con cui si convertono in legge convenzioni internazionali, queste siano sempre e in ogni ipotesi tradotte in italiano, perchè mi sembra strano che si approvi un progetto di legge scritto in francese, non essendo un argomento sufficiente il dire che si tratta di convenzione

internazionale che si autorizza poi — siccome si fece per le tre convenzioni del 17 luglio 1905, col Regio decreto 27 giugno 1919, n. 441 — a tradurre in italiano.

Ciò che la Camera allora approvò infatti, e rese norma interna applicabile dai giudici italiani, è precisamente il testo francese delle tre convenzioni.

Infatti, poichè si tratta di sei convenzioni, le quali hanno un oggetto molto vicino e connesso l'uno all'altro; e poichè le norme di diritto internazionale si traducono in norme di diritto interno attraverso le leggi in lingua italiana, io invitavo il Governo a chè queste sei convenzioni — che si riferiscono al matrimonio fra stranieri, al divorzio fra stranieri, alla separazione coniugale fra stranieri, agli effetti del matrimonio fra stranieri, alla tutela dei minorenni stranieri, al regime della separazione coniugale fra stranieri, alle norme di procedura civile — che hanno tratto alla notifica degli atti all'estero — queste norme che sono attaccate in coda a tutti i Codici in tutte le edizioni correnti per le mani di tutti, venissero unificate in un testo unico, spogliandole dalla forma originaria, che ancora esse conservano, di convenzioni internazionali; proponevo cioè, che il Governo di oggi facesse ora quello che secondo me avrebbe dovuto fare il Governo del tempo.

Come vedete, onorevoli colleghi, la mia proposta era molto semplice e non ha niente a che fare, anzi si allontana chilometricamente, da quello che mi ha messo in bocca il collega Fulci.

Io raccomandai ieri pure che, facendosi le traduzioni dal francese in italiano di convenzioni internazionali, non si commettessero errori di lingua e inesattezze, e citavo alcuni esempi del genere. Il collega Fulci mi ha rimproverato per questa raccomandazione, che menomava, niente meno, la dignità della Camera, e ha negato l'esistenza di tali errori di traduzione! Mi limito a ricordarne uno, che si trova negli atti ufficiali delle sedute del Senato.

Si presentò all'approvazione del Senato italiano una convenzione internazionale che si riferiva, credo, alla legislazione mineraria. Ne era relatore, parmi, il senatore Pierantoni.

A un certo punto il senatore Buonamicì non capì un articolo, perchè in quell'articolo si parlava di esplosione; il senatore Pierantoni rispose che, trattandosi di miniere, le esplosioni di gas erano possibili. Invece si trattava della parola francese *exploitation*, che era stata tradotta per esplosione!